

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE

riunito in camera di consiglio nelle persone di:

Dott.ssa Silvia Governatori	Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi	Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti	Giudice on. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 8902/2024 R.G.

promossa da

_____, assistito e difeso dall'Avv. Matteo Mammini, presso il cui studio in Firenze, via
Francesco Puccinotti n. 56 è elettivamente domiciliato come da mandato allegato all'atto
introduttivo

Parte attrice

nei confronti di

coniuge della parte attrice, anche in rappresentanza dei figli

Parte convenuta

e

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO** presso il Tribunale di Firenze

parte convenuta necessaria

Oggetto: rettificazione del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164

Conclusioni per la parte attrice e convenuta: “i procuratori delle parti precisano le conclusioni come
dai propri atti introduttivi e da conclusioni congiunte di regolamentazione del divorzio, concordate
tra le parti, e dichiarano di rinunciare ai termini per memorie conclusive e discussione davanti al
collegio”.

Per il Pubblico Ministero: chiede l'accoglimento delle istanze avanzate nell'atto di citazione e delle



condizione che regolamentano la cessazione degli effetti civili del matrimonio riguardanti i minori come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

con atto di citazione notificato alla coniuge , anche in rappresentanza
dei figli e al P.M. esponeva di essere nato con caratteri
anatomico-biologici propri del tipo maschile, di essersi sposato

Ha esposto di aver vissuto, sin
dall'infanzia, una identità psicosessuale tipica del genere femminile, di aver sofferto la propria

Successivamente, con il passaggio ad una età adulta, ha maturato la consapevolezza della necessità di ottenere la rettifica dei dati anagrafici e la conversione al sesso femminile per perseguire serenità, equilibrio psico-fisico e benessere. Deduceva altresì che per tali motivi si è rivolto nel 2020 al SODc Andrologia, Endocrinologia femminile e Incongruenza di genere dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Careggi, dove ha effettuato un iter psicodiagnostico clinico al termine del quale è stata certificata una disforia di genere, ha quindi intrapreso la terapia ormonale che è tutt'oggi in corso. Deduceva che, tenuto conto della disforia di genere certificata, del percorso effettuato e della intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici per l'adeguamento di identità di genere, per eliminare il divario tra la realtà fisiologica maschile e l'identità psicologica femminile e superare in tal modo la sofferenza della persona dovuto all'ambigua identità. Rappresentava come nella vita privata e nelle relazioni familiari ed amicali come tale è ormai riconosciuta e nominata. Dava altresì atto delle difficoltà incontrata nella vita quotidiana e nei viaggi a causa della discrepanza tra l'aspetto fisico e la voce di donna e i documenti anagrafici. Chiedeva quindi di accertare il diritto della parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da e contestualmente autorizzare la medesima parte a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile; dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Silvestri il 21/06/2014 a Noci (BA) con Kamila Preka ed ordinarne l'annotazione al medesimo Ufficiale di Stato Civile.

moglie della parte attrice, si è regolarmente costituita mediante il proprio difensore, anche in rappresentanza dei figli 1



Con nota depositata agli atti le parti dichiaravano di voler definire il divorzio in forma congiunta alle seguenti condizioni concordate:



La causa è stata istruita con la produzione dei documenti di parte attrice. La documentazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro disforia di genere dell'AUO di Careggi, infatti proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice.



La possibilità di rettificare il genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all'art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.

L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del 2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.

L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.

Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.

Sul punto, la Corte Costituzione con sentenza n. 143 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica”.



Alla luce delle risultanze processuali risulta provata la convinta appartenenza della parte attrice al genere femminile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche, risulta provato altresì il compimento del percorso di affermazione di genere mediante trattamenti ormonali e il sostegno psicologico. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nelle cure tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.

Pertanto, le domande avanzate da [redacted] r l'adeguamento dei dati del registro di stato civile con la correzione della parte relativa al genere da "maschile" a "femminile" e al nome in modo che nell'atto di nascita della parte interessata, nella parte in cui è indicato come prenome [redacted] venga indicato il prenome [redacted] appaiono fondate e devono essere accolte.

Considerato che il percorso di transizione e le relative modificazioni già intervenute nel corso del tempo sono, come detto, sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, risulta ultronea la richiesta di autorizzazione giudiziale al trattamento medico chirurgico di riassegnazione ed adeguamento dei caratteri sessuali, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e della pronuncia della Corte Costituzionale.

L'art. 31 della L. 150/2011 prevede che "la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili".

Nel caso di specie, le parti non hanno chiesto di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato mediante unione civile registrata - come consentito alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 66/2024 - bensì hanno chiesto l'immediata cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni concordate, che si ritengono adeguate per la tutela della prole.

Nulla va disposto in merito alle spese di lite considerata la natura della controversia



P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:

- prende atto della volontà di di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di di riassegnazione e adeguamento dei caratteri sessuali e dichiara che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;

- dispone la rettificazione del suo atto di nascita trascritto

mediante attribuzione di sesso da maschile a femminile e contestuale rettificazione del prenome da ‘

- Ordina all’Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenzi;

- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio

trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune

alle condizioni concordate dalle parti e riportate nella parte motiva

- Nulla sulle spese

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.02.2025 su relazione del Giudice Serena Lorenzetti

La Giudice on. rel.

Dott.ssa Serena Lorenzetti

La Presidente

Dott.ssa Silvia Governatori

